Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI - Uff.III- VIII DGSAF

Registro - Classif:

Uffici Veterinari per Gli adempimenti comunitari Loro Sedi.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Della Provincia Autonoma di Trento Servizi veterinari Loro Sedi.

Assessorato all'Agricoltura Della Provincia Autonoma Di Bolzano Sede.

E, p.c.

Ufficio III Segretariato Generale

CESME

Associazioni di categoria bovini

FNOVI

ANMVI

Oggetto: Blue Tongue - regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007-accordo tra l'Austria e l'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto, tra le competenti Autorità italiane e quelle austriache, un accordo ai sensi del disposto normativo in oggetto evidenziato per le spedizioni di bovini dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio austriaco.

Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.

A) E' consentita la movimentazione verso l'Italia, dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio austriaco, di animali della specie bovina di età superiore ai 90 giorni, vaccinati nei confronti del sierotipo 4, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità austriache, se intercorrono almeno 10 (dieci) giorni calcolati a partire dalla seconda iniezione dell'ultimo vaccino; l'intero ciclo vaccinale di entrambe le vaccinazioni, compresi i dieci giorni di attesa, deve concludersi in Austria.

Ai certificati sanitari di scorta delle partite di bovini è aggiunta la seguente dicitura: "animali vaccinati contro il sierotipo 4 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al regolamento (CE) n. 1266\2007".

B) E' consentita la movimentazione verso l'Italia dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 del territorio austriaco di animali della specie bovina di età inferiore ai tre mesi se nati da madri vaccinate nei confronti del sierotipo BTV4.

Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguente dicitura : "Animali nati da madri vaccinate contro il sierotipo 4 della febbre catarrale degli ovini in conformità al regolamento (CE) n. 1266\2007".

C) Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra riportati deve riportare sempre evidenziata, tra l'altro, nel punto BT-2, la dicitura "animali conformi all'articolo 8 (1) (b) del regolamento 1266/2007".

Si invitano pertanto codesti Uffici e Assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.

Relativamente alla categoria di animali di cui alla lettera B) (animali di età inferiore ai tre mesi e nati da madri vaccinate per il sierotipo 4 della Blue tongue) gli UVAC provvederanno, attraverso le AASSLL, a porre in vincolo sanitario, nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES e nella prenotifica, le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione: a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati e convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai tre mesi

Inoltre si informano le SSLL che sarà predisposto dall'IZS di Teramo un sistema di allerta periodico per segnalare l'avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai tre mesi di età e provenienti dall'Austria.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dott. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199

Referenti del procedimento: dott Fabrizio Bertani dott Francesca Pacelli dott Luigi Presutti

Pec: dgsa@postacert.sanita.it